



COMUNE DI CAMPONOGARA

c.s.p. 30010 - cod. Fisc. 00662440270

PROVINCIA DI VENEZIA

tel. (041) 462100

POLIZIA MUNICIPALE

Prot. 16154

ORDINANZA N. 74

OGGETTO: Divieto di pubblicità ambulante a mezzo di volantaggio.

IL SINDACO

Rilevato che frequentemente nel territorio comunale viene effettuata pubblicità in forma ambulante mediante distribuzione di volantini ai passanti o mediante collocazione degli stessi sul parabrezza delle auto in sosta, con conseguente abbandono o spargimento di fogli liberi o accartocciati sulle piazze, parcheggi e lungo la pubblica via, in spregio alle elementari norme di decoro e pulizia dell'abitato;

Ritenuto di dovere provvedere alla limitazione dello svolgimento di un'attività che di fatto determina una situazione di degrado ambientale nonché costituisce un maggior onere per l'Amministrazione Comunale che deve provvedere alla pulizia straordinaria dell'abitato e gravando pure sui cittadini in termini di aumento della pressione tributaria, senza una corrispondente tangibile erogazione di servizi;

Visto il D. Lgs. 15.11.1993 n. 507;

Visto il vigente Regolamento Comunale;

Visto l'art. 38 della Legge 142/90;

ORDINA

- 1 - In tutto il territorio del Comune di Camponogara è vietata la pubblicità effettuata in forma ambulante, mediante distribuzione di volantini, manifesti o altro materiale pubblicitario affine, di carattere commerciale, promozionale e comunque avente, anche in forma indiretta, fine di lucro;
- 2 - Il Sindaco o un suo delegato potrà concedere deroghe al dispositivo di cui al presente provvedimento, tramite opposizione di una nota in calce, sull'istanza di autorizzazione scritta, debitamente motivata;
- 3 - La violazione al dispositivo della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a lire quattrocentomila come previsto dall'articolo 24 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507. L'infrazione può essere contestata al materiale esecutore della violazione ed al

soggetto per conto del quale viene effettuata la pubblicità quale obbligo solidale:

- 4 - Gli organi di Polizia ed il Concessionario del servizio di riscossione dell'imposta di pubblicità, per quanto di competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento;
- 5 - Copia della presente dovrà essere affissa all'albo comunale per gg. 15, e comunicata immediatamente al Concessionario del Comune di Camponogara nonché all'ufficio che funge da recapito territorialmente;
- 6 - L'entrata in vigore del presente provvedimento decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 10.11.1995



IL SINDACO